



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, SVILUPPO SOSTENIBILE E TRASPORTI

**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE PER CONTO TERZI SU STRADA
DI MERCI E DI PERSONE.**

**Approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario
n. 61 del 03/06/2025**

INDICE

Titolo I — Disposizioni iniziali

Art. 1 — Oggetto e fonti normative

Art. 2 — Competenza

Art. 3 — Tipologie di esame

Titolo II — Conseguimento dell'idoneità professionale

Art. 4 — Commissione d'esame

Art. 5 — Indizione della sessione d'esame

Art. 6 — Programma d'esame

Art. 7 — Presentazione delle candidature

Art. 8 — Requisiti per l'ammissione agli esami

Art. 9 — Ammissione all'esame

Art. 10 — Prove d'esame e valutazione

Art. 11 — Valutazione punteggi

Art. 12 - Rilascio dell'attestato

Art. 13 — Trasparenza amministrativa e accesso agli atti

Titolo III — Disposizioni finali

Art. 14 — Norme di rinvio

Art. 15 — Adeguamento normativo

Art. 16 — Entrata in vigore ed efficacia

Titolo I

Disposizioni iniziali

ART. 1 - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore per conto di terzi su strada di merci e persone, in attuazione dell'art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 68 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e del D. Lgs 395/2000.

La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112
- D. Lgs 22 dicembre 2000, n. 395 e ss.mm.ii.;
- Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002;
- L.R. Sardegna 12 giugno 2006, n. 9
- Regolamento Europeo (CE) 21/10/2009 n. 1071/2009 e ss.mm.ii.;
- Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25/11/2011, n. 291;
- Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 08/07/2013, n. 79;
- Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 06/02/2014, n. 6;
- Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile 08/04/2022, n. 145;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 3738 del 13/05/2022;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 12676 del 6/09/2022.

ART. 2 - COMPETENZA

La competenza relativa all'organizzazione e gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore per conto di terzi su strada di

merci e di persone è attribuita alla Provincia, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale previo superamento di un esame dinanzi alla Commissione prevista dall'articolo 4.

Il titolo di idoneità professionale conseguito abilita alla direzione tecnica dell'impresa di trasporto su strada di merci e/o persone per conto di terzi.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI ESAME

Le tipologie di esame sono le seguenti:

A — **esame completo**: per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale;

B — **esame integrativo internazionale**: per il conseguimento dell'idoneità al trasporto internazionale da parte di coloro in possesso dell'idoneità al trasporto nazionale;

C - **esame integrativo semplificato**: per il conseguimento dell'idoneità al trasporto internazionale da parte di coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore, di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, prot. n. 207.

Titolo II

Conseguimento dell'idoneità professionale

ART. 4 - COMMISSIONE D'ESAME

Gli esami previsti dall'art. 3 si svolgono dinanzi a un'apposita Commissione, i cui componenti sono designati con Determinazione del Dirigente del Settore provinciale competente (di seguito Dirigente).

La Commissione è composta da:

- a) il Dirigente, o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Ufficio Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per territorio;

c) un rappresentante designato dalla Provincia con esperienza nelle materie d'esame.

Per ciascun componente effettivo viene nominato un supplente, incaricato di partecipare alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

I componenti della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo resterà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

La Commissione d'esame si riunisce in seduta su convocazione del suo Presidente. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti titolari o dei rispettivi supplenti.

In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c.

In caso di dichiarata incompatibilità di un componente della Commissione con uno o più candidati, il Presidente provvede alla sua sostituzione con il rispettivo supplente.

La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami, accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati.

Le funzioni di segreteria sono affidate a personale del Settore provinciale competente, designato con Determinazione del Dirigente.

Il Segretario ha il compito di:

a) curare le convocazioni; b) redigere i verbali delle sedute, c) curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.

Il Servizio della Provincia, competente in materia di Trasporto, coadiuvato dal Segretario della Commissione, istruisce le istanze di partecipazione e procede alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati.

ART. 5 - INDIZIONE DELLA SESSIONE D'ESAME

Il Dirigente indice con propria determinazione la sessione d'esame, approvando il Bando pubblico unitamente ai relativi allegati, disponendo la pubblicazione sul sito Web dell'Ente www.provincia.or.it e l'invio all'Ufficio Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per territorio.

Dell'indizione della sessione viene data tempestiva comunicazione ai componenti della Commissione d'esame.

ART. 6 - PROGRAMMA D'ESAME

Le materie d'esame sono previste all'Allegato I del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009:

- A. Elementi di diritto civile
- B. Elementi di diritto commerciale
- C. Elementi di diritto sociale
- D. Elementi di diritto tributario
- E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
- F. Accesso al mercato
- G. Norme tecniche e gestione tecnica
- H. Sicurezza stradale

Si applicano le disposizioni di cui al DD Ministero dei Trasporti 79 del 8/7/2013 e successive disposizioni ministeriali per la individuazione delle materie e della loro ripartizione per aree specialistiche.

L'elenco generale dei quesiti e i tipi di esercitazione sono pubblicati, nella versione corrente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al seguente link <https://www.mit.gov.it/node/2828>.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature per l'accesso agli esami è riservata ai candidati aventi la residenza nel territorio della Provincia di Oristano, come definita al successivo articolo 8.

Non possono presentare la candidatura coloro che hanno sostenuto l'esame con esito negativo da meno di tre mesi, decorrenti dalla data dell'ultima prova.

La Provincia di Oristano si riserva di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Sardegna per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'articolo 30

del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18/08/2000, n. 267).

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio. Il Dirigente del Settore competente della Provincia può, con atto separato e per motivate ragioni, prorogare tale scadenza.

Per essere ammesso all'esame, il candidato deve presentare istanza in bollo alla Provincia, utilizzando il modello approvato in allegato al Bando e trasmettendolo secondo le modalità specificate nel Bando stesso.

Nell'istanza il candidato deve specificare la tipologia di esame che intende sostenere:

- A) completo;
- B) integrativo internazionale;
- C) integrativo semplificato.

Nella stessa sessione si può sostenere l'esame per una sola tipologia tra quelle sopra specificate.

ART. 8 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Possono accedere all'esame i candidati che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, oppure cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno¹;
- b) avere la residenza anagrafica o la residenza normale, come definita dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs 395/2000² nella Provincia che ha indetto la sessione d'esame,

¹ I cittadini extracomunitari devono allegare una copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, attestante la regolarità del soggiorno in Italia per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.

² Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non sussiste se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

salvo i casi in cui siano state stipulate apposite Convenzioni con le altre Province/Città Metropolitane come previsto all'art. 7 del presente regolamento, oppure essere iscritti, presso un comune della stessa Provincia, all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);

c) aver compiuto la maggiore età;

d) non essere interdetti giudizialmente né inabilitati e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Normativa Antimafia);

e) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o triennale, rilasciato a seguito del superamento del relativo esame di Stato³. In alternativa aver frequentato un corso di formazione di 150 ore tenuto da un Ente accreditato, autorizzato dal Ministero dei Trasporti alla tenuta dei predetti corsi. Ai sensi della Circolare 9/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli attestati hanno validità triennale dalla data di rilascio;

f) non aver mai sostenuto l'esame, oppure averlo sostenuto, con esito negativo, da oltre tre mesi;

g) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto in ambito nazionale (*solo per chi intende sostenere l'esame integrativo internazionale art. 3, lettera B del presente regolamento*);

h) essere in possesso, **alla data del 20 agosto 2020**, dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionalizzante di 74 ore (di cui al DD Capo Dip. Trasporti e Navigazione del 30/07/2012 n. 207) ed essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o triennale rilasciato a seguito del superamento del relativo esame di Stato, o in alternativa aver frequentato il corso di formazione di 150 ore tenuto da un Ente accreditato (*solo per chi intende sostenere l'esame integrativo semplificato ai sensi dell'art. 3, lettera C del presente*

³ **Se conseguito in Italia:** dichiarazione autocertificativa del conseguimento del titolo di studio, ai sensi del DPR n. 445/2000;

Se conseguito in un Paese UE: dichiarazione autocertificativa del conseguimento del titolo di studio, ai sensi del DPR n. 445/2000 e dichiarazione di equipollenza/equiparazione con titoli analoghi italiani, rilasciata dall'autorità competente (MIUR, Atenei, Uffici scolastici provinciali);

Se conseguito in un Paese extra-UE: dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dall'Autorità Diplomatica Italiana nel Paese di conseguimento e dichiarazione di equipollenza/equiparazione con titoli analoghi italiani, rilasciata dall'autorità competente (MIUR, Atenei, Uffici scolastici provinciali).

regolamento).

N.B. Coloro che sono in possesso dell'attestato di frequenza di cui al capo che precede, conseguito dopo il 20/08/2020, dovranno sostenere l'esame completo di cui all'art. 7, lett. A) del presente regolamento.

Ai fini della valutazione della candidatura, il Dirigente potrà richiedere al candidato eventuali integrazioni alla documentazione presentata, assegnando un termine per la regolarizzazione della stessa.

All'istanza devono essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione di pagamento dell'importo stabilito dalla Provincia per le spese di istruttoria, secondo le modalità indicate nel relativo Bando.

La mancata presentazione alle prove d'esame non dà diritto al rimborso della quota versata.

ART. 9 - AMMISSIONE ALL'ESAME

L'elenco dei soli candidati ammessi a sostenere l'esame è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Oristano. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli effetti di legge.

Il Dirigente comunica ai soli candidati esclusi le ragioni della non ammissione all'esame.

ART. 10 - PROVE D'ESAME

Gli esami scritti consistono nella somministrazione ai candidati di N. 2 prove:

Prova n. 1 un questionario contenente 60 quesiti, con risposta a scelta fra quattro alternative di cui una sola corretta;

Prova n. 2 una esercitazione scritta su un caso pratico, articolata in quattro domande da sviluppare secondo la traccia indicata.

Il non superamento della Prova n. 1 comporta l'esclusione del candidato.

Ciascuna prova ha la durata di due ore.

Le prove differiscono in base alla tipologia di trasporto (merci o viaggiatori) e alla tipologia di esame prescelta ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Per la prova dell'esame di cui all'art. 3 lett. A ai candidati sarà sottoposto:

- il questionario contenente 60 quesiti, di cui almeno 20 relativi all'ambito internazionale, ripartiti tra le varie materie di cui all'allegato I del regolamento CE n. 1071/2009, come segue:

- A. Elementi di diritto civile;
- B. Elementi di diritto commerciale;
- C. Elementi di diritto sociale;
- D. Elementi di diritto tributario;
- E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- F. Accesso al mercato;
- G. Norme tecniche e gestione tecnica;
- H. Sicurezza stradale.

l'esercitazione scritta è articolata in quattro domande secondo le tracce estratte tra quelle ufficiali del Ministero, sulle materie contenute nell'elenco relativo all'ambito nazionale e internazionale.

- Le prove da sostenere per l'esame integrativo semplificato di cui alla lettera C) dell'art. 3, sono le stesse previste per l'esame integrativo internazionale di cui alla lettera B) del medesimo articolo, e consistono:

- a) In un questionario contenente 60 quesiti** su materie relative al solo ambito internazionale;
- b) una esercitazione scritta** su un caso pratico, articolata in quattro domande su materie relative al solo ambito internazionale, da sviluppare secondo la traccia indicata.

ART. 11 - VALUTAZIONE PUNTEGGI

La Commissione, ai sensi del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, art. 8, comma 2, attribuisce un massimo di 100 punti, di cui il 60% derivante dalle risposte al questionario e il 40% dai punti ottenuti nell'esercitazione

scritta.

La **Prova n. 1** di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno 30 punti;

La **Prova n. 2** si considera superata qualora il candidato ottenga almeno 16 punti.

L'esame è superato se il candidato ottiene un **punteggio minimo di 60 punti tra le due prove.**

Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100.

Per la prova dell'esame di cui all'art. 3 lett. A, al fine di ottenere i 30 punti nel questionario, il candidato deve rispondere correttamente ad almeno il 50% dei quesiti per ciascuna materia, così come specificato nella Tabella punteggi sotto riportata:

Prima prova - questionario		
Elenco di quesiti suddivisi per materia	Punteggio massimo	Punteggio minimo
20 materia ABCD	20	10
10 di materia E	10	5
10 di materia F	10	5
10 di materia G	10	5
10 di materia H	10	5
	60	30

Nei casi dell'esame integrativo (internazionale e semplificato) il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quiz a prescindere dalla materia.

Per tutte le tipologie di esame (art. 3 lett A, B, C) per ottenere i 16 punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto 2 problematiche su 4 come di seguito specificato:

Seconda prova - esercitazione scritta		
Elenco di problematiche	Punteggio massimo	Punteggio minimo
A	10	Almeno 2 problematiche devono raggiungere ciascuna 8 punti
B	10	
C	10	
D	10	
	40	16

L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame è pubblicato sul sito internet della Provincia di Oristano. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli effetti di legge.

ART. 12 - RILASCIO DELL'ATTESTATO

La Provincia di Oristano provvede al rilascio dell'attestato di idoneità conforme a quello previsto dagli allegati II e III del Regolamento Europeo 1071/09 e s.m.i..

L'attestato è sottoscritto digitalmente dal Dirigente e verrà trasmesso tramite posta certificata o, in alternativa, consegnato a mano all'interessato.

Il rilascio dell'attestato è soggetto ad imposta di bollo nell'importo vigente alla data del rilascio stesso, da assolversi a cura del candidato richiedente.

Art. 13 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento d'esame ai sensi della Legge 241/1990, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza.

Se la richiesta di accesso viene presentata durante lo svolgimento della procedura d'esame, l'accesso è differito alla conclusione del procedimento, salvo che il rinvio non comprometta la tutela immediata di diritti giuridicamente rilevanti.

Titolo III – Disposizioni finali

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si rinvia

- al Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e ss.mm.ii.,
- al Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e ss.mm.ii.,
- al Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25/11/2011, n. 291
- al Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

08/07/2013, n. 79

- al Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 06/02/2014, n. 6
- al Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile 08/04/2022, n. 145
- alle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 3738 del 13/05/2022 e n. 12676 del 26/9/2022.

ART. 15 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali e regionali.

Nei casi di cui al comma che precede, nelle more della modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 57 del 6 giugno 2019, ed entra in vigore quando diviene esecutiva, a norma di legge, la deliberazione di approvazione.